

Lavoratori Fragili, cambiano i requisiti per lo smart working

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Adottato il decreto interministeriale (lavoro, sanità e pubblica amministrazione) che individua le patologie e condizioni per il diritto al «lavoro agile» fino al 28 febbraio ai «lavoratori fragili».

Cambiano i criteri per il diritto allo svolgimento dello *smart working* per i lavoratori cd. fragili. Il beneficio sussisterà sempre per gli immunodepressi mentre gli altri lavoratori dovranno possedere l'**esenzione alla vaccinazione per ragioni sanitarie** e soddisfare un'altra condizione (età pari o uguali a 60 anni oppure una disabilità grave). Sarà, inoltre, il medico di famiglia ad attestare la presenza di tali condizioni. Lo prevede il decreto interministeriale (lavoro, salute, pubblica amministrazione) che individua patologie e condizioni per il diritto al «lavoro agile» fino al 28 febbraio ai «lavoratori fragili».

Lavoratori Fragili

Come noto a decorrere dal 16 ottobre 2020 i «lavoratori fragili» hanno diritto a svolgere, di norma, la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a una diversa mansione della stessa categoria o area d'inquadramento, in base al Ccnl, o allo svolgimento di attività di formazione, anche da remoto. La norma interessa i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificato rilasciato dai competenti organi medico-legali, attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché i lavoratori con disabilità grave (ex legge n. 104/1992).

La norma ha trovato applicazione sino al **31 dicembre 2021** per poi essere prorogata sino al **28 febbraio 2022** dall'articolo 17 del dl n. 221/2021 (cd. decreto covid) rinviando, tuttavia, all'adozione di un decreto interministeriale la rimodulazione delle patologie.

Le nuove casistiche

Il provvedimento appena approvato illustra, pertanto, i **nuovi criteri** secondo cui i «lavoratori fragili» possono accedere allo smart working e alle attività di formazione da remoto sino al 28 febbraio 2022. Il decreto si applica a tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati e individua due casistiche.

La prima **prescinde dallo stato di vaccinazione** (quindi comprende sia i soggetti vaccinati che non vaccinati, ancorché per ragioni sanitarie) ed include i pazienti con **marcata compromissione della risposta immunitaria** o i soggetti che presentino almeno 3 patologie individuate nell'elenco stabilito dal decreto interministeriale (es. obesità, diabete, insufficienza cardiaca).

La seconda richiede la **contemporanea** presenza di **esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari** ed un'età **pari o superiore a 60 anni** oppure una delle condizioni individuate dal decreto (tra cui la **disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3, co. 3**).

Da segnalare, infine, che l'esistenza delle patologie e condizioni potrà essere certificata dal **medico di medicina generale del lavoratore**.